



**EMILIA
ROMAGNA**

RICHIESTA GARA AMICHEVOLE L.N.D.

La Società _____ matricola _____

Via _____ n. _____

Città _____ prov. _____ CAP _____ Tel. _____

Chiede l'autorizzazione allo svolgimento della sottonotata gara amichevole

SOCIETA' 1

CATEGORIA _____

SOCIETA' 2

CATEGORIA _____

che si svolgerà il giorno _____ alle ore _____

presso l'impianto sportivo _____

sito in Via _____ n. _____

città _____ Prov. _____

Tipo di amichevole:

DILETTANTI CALCIO A 11 (fino alla Serie D)

CALCIO A CINQUE

UNDER 19 – UNDER 18

CALCIO FEMMINILE

DILETTANTE CONTRO SQUADRA PROFESSIONISTA

Con l'utilizzo del

DIRIGENTE ARBITRO *

Oppure richiede la designazione di:

ARBITRO

ARBITRO CALCIO A CINQUE

TERNA ARBITRALE

ARBITRO CALCIO A CINQUE E CRONOMETRISTA

Dirigente responsabile Sig. _____ Tel. _____

Firma del Presidente _____

TIMBRO
SOCIETA'

* È consentito l'utilizzo del DIRIGENTE-ARBITRO alle condizioni di cui al C.U. n. 119 LND del 19.09.25 di cui sotto riportato:

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.